

## **CAPITOLATO PER COPERTURA**

### **R.C.A. VEICOLI ENTE**

**CONTRAENTE: COMUNE DI SPRESIANO**  
**P.ZZA L. RIGO 10**  
**31027 SPRESIANO TV**  
**P.I. 00360180269**

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

#### **SOMMARIO**

##### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art. 1 Definizioni

##### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art.. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede  
Art. 2 Pagamento del premio  
Art. 3 Durata dell'assicurazione  
Art. 4 Modifiche all'assicurazione  
Art. .5 Aggravamento del rischio  
Art. 6 Diminuzione del rischio  
Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro  
Art. 8 Disdetta in caso di sinistro  
Art. 9 Oneri fiscali  
Art.. 10 Foro Competente  
Art. 11 Interpretazione del contratto  
Art. 12 Regolazione del premio  
Art. 13 Estensione territoriale  
Art. 14 Rinvio alle norme di legge  
Art. 15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

##### **SEZIONE 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RISCHI COPERTI- CONDIZIONI PARTICOLARI**

Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica  
Art. 2 Perdita pigioni  
Art. 3 Rimborso onorari periti

##### **SEZIONE 4) FORMA TARIFFARIA – MASSIMALI - VALIDITA' DELL'OFFERTA – ELENCO MEZZI**

Art. 1 Forma tariffaria  
Art. 2 Massimali  
Art. 3 Validità dell'offerta  
Art. 4 Elenco mezzi

**SEZIONE 1)****DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'****Art. 1 - Definizioni**

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

**SEZIONE 2)****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.t. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

**Art. 2) Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.

**Art. 3) Durata dell'assicurazione**

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio il 31.03.2017 e scadenza il 31.03.2020. E' ammessa la proroga per un periodo di 6 mesi.

**Art. 4) Modifiche all'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5) Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

#### **Art. 6) Diminuzione del rischio**

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

#### **Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

#### **Art. 8) Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 10) Foro competente:** il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

#### **Art. 11) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 12) Regolazione del premio**

Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 60 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

#### **Art. 13) Estensione territoriale**

L'Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché quelli previsti dalla "Carta Verde".

#### **Art. 14) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

#### **Art. 15) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo).

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un'adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **SEZIONE 3) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RISCHI COPERTI - CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 1) Oggetto dell'assicurazione**

L'impresa assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

#### **Art. 2) Rischi coperti – condizioni particolari**

1. rinuncia alla rivalsa per:
  - a) guida in stato di ebbrezza, ubriachezza o in condizioni alterate connesse all'uso di stupefacenti;
  - b) danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone delle persone trasportate, superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
  - c) guida da parte di conducente con patente scaduta per la quale il conducente abbia omesso, in buona fede il rinnovo;
  - d) guida da parte di conducente senza possesso di abilitazione specifica;
- 2) esclusione limitazioni di garanzia per età e/o sesso del conducente;
- 2) danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento per fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato, incluso materiali di qualsiasi natura trasportati;
- 3) carta verde;
- 4) libro matricola (ove previsto);
- 5) danni a cose di terzi trasportati su autoveicoli;
- 6) carico e scarico anche con mezzi meccanici;
- 7) rimborso spese immatricolazione, collaudo, tassa di registro;
- 8) rimborso spese di traino;
- 9) spese per trasporto in ambulanza;
- 10) danni derivanti al veicolo in seguito a soccorso vittime della strada;
- 11) R.C.T. per danni da incendio;
- 12) spese di dissequestro;
- 13) responsabilità civile dei trasportati;
- 14) soccorso stradale.

### **SEZIONE 4) FORMA TARIFFARIA – MASSIMALI - VALIDITA' DELL'OFFERTA – ELENCO MEZZI**

#### **Art. 1) Forma tariffaria**

Bonus Malus per autovetture, auto promiscui, autocarri, veicoli speciali motocarri, ciclomotori e motocicli.

Tariffa Fissa per autobus, scuolabus, trattori agricoli, macchine operatrici.

#### **Art. 2) Massimali**

⇒ minimo € 11.000.000,00 per veicoli in genere, fatta eccezione per i veicoli sotto riportati:

⇒ minimo € 6.000.000,00 per autocarri, veicoli speciali, rimorchi, scuolabus/autobus

salva diversa opzione presentata dal partecipante alla gara.

**Art. 3) Validità dell'offerta**

L'offerta dovrà essere valida per tutte le variazioni e gli inserimenti di nuovi veicoli sino al 31/03/2020.

**Art. 4) Elenco mezzi:**

<b>N.</b>	<b>VEICOLO</b>	<b>TARGA</b>	<b>DATI MEZZO:CILINDRATA - KW-Q.LI- POSTI</b>	<b>TRAINO</b>	<b>CLASSI CU 31/12/15</b>
1	AUTOVETTURA	BS169MZ	1242-44	NO	01
2	AUTOCARRO	TV696609	94	NO	03
3	AUTOCARRO	TV680608	30	NO	03
4	MACCHINA OPERATRICE	ROAA539	30	NO	FISSA
5	MACCHINA OPERATRICE	ABN719	60	NO	FISSA
6	MOTOCARRO	TV123915	422	NO	03
7	AUTOCARRO	CE243TY	16	NO	03
8	AUTOCARRO	BL287609	35	NO	03
9	AUTOVETTURA	CF631YV	1242-44	NO	02
10	AUTOVETTURA	CF632YV	1242-44	NO	02
11	AUTOCARRO	BT988RW	35	NO	03
12	AUTOCARRO	CW974ZW	35	NO	05
13	AUTOVETTURA	ZA113XY	2495-90	SI	04
14	AUTOVETTURA	CY538VA	2286-81	NO	10
15	RIMORCHIO	AE56009	8	-	06
16	AUTOCARRO	DH299JJ	69+40	SI	08
17	MOTOCARRO	BE13374	422	NO	03
18	AUTOCARRO	CD864LZ	35	NO	10
19	AUTOVETTURA	EK436CX	1242-51	NO	11
20	AUTOVETTURA	YA399AC	1242-44	NO	11
21	AUTOVETTURA	YA512AD	1598-88	NO	11
22	AUTOVETTURA	TV895843	1372-56	NO	04
23	MACCHINA OPERATRICE	AJK951	11	NO	FISSA
24	AUTOCARRO	ZA272XZ	34+35	SI	13
25	AUTOCARRO	FA198EG	17	NO	14
26	AUTOVETTURA	EH374DR	1248-55	NO	14
27	RIMORCHIO	TV025830	5	NO	FISSA